



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI: TASSAZIONE DEL
PROVENTO ILLECITO DEL SOGGETTO EMITTENTE.**

Sentenza n. 490/2025 del 07/04/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. 2.

Composizione

Pres. Greco, Est. Fugacci

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 461 PRESUPPOSTO

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA
RIFORMA DEL 1972) - PRESUPPOSTO - Proventi derivanti da
attività illecite – Remunerazione per emissione di fatture soggettivamente
inesistenti - Presunzione di provento illecito - Legittimità – Conseguenze –
Fattispecie.

Massima

E' legittima la presunzione, in quanto conforme alla comune esperienza, che
l'emittente di fatture inesistenti abbia percepito un provento illecito a titolo di
remunerazione dell'esposizione o del rischio penale conseguente alla fatturazione
illecita. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha ritenuto ragionevole
la quantificazione di tale provento, da sottoporre a imposta sulle persone fisiche,
nella misura del 1% dell'ammontare delle fatture emesse, a fronte di un ben più
elevato risparmio d'imposta garantito all'utilizzatore delle fatture medesime - nella
fattispecie soggette ad Iva con aliquota del 22% - emesse in forma seriale e
organizzata dalla società "missing trader").

Rif. Normativi

D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, art. 1, lett. a)

D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 num. 633, artt. 19, 21

Rif.

Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 20313 del 04/10/2011 (Rv. 619282 - 01)

giurisprudenziali

Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza n. 6387 del 15/03/2018 (Rv. 648463 - 02)

Anno pubb.

2025